

Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l'a.a. 2018-19

PREMESSE NORMATIVE SULLO STATO GIURIDICO

1. Ai sensi delle normative che richiamano lo stato giuridico e delle norme regolamentari di Ateneo, i Dipartimenti programmano le attività didattiche tenendo presente che:

i) la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo definito;

ii) i professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. Le ore di didattica frontale sono determinate in base a quanto disposto dal successivo comma 2);

iii) i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti vengono assegnati dal Dipartimento di appartenenza;

iv) ai ricercatori a tempo indeterminato e alle altre figure di cui all'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010 possono essere affidati, con il loro consenso, insegnamenti e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

v) i ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 sono tenuti a svolgere compiti di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui, quale compito didattico istituzionale, fino a un massimo di 60 ore di didattica frontale per i ricercatori "junior" e almeno 60 ore di didattica frontale per i ricercatori "senior".¹

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

2. Per didattica curriculare si intendono insegnamenti e moduli ed ogni altra attività didattica (esercitazioni, laboratori, lezioni seminariali), erogante cfu, svolta nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Percorsi di abilitazione per l'insegnamento (PF24)². Per quanto riguarda i laboratori, si precisa che sono tali non solo le attività formative che

¹ Nell'applicativo SIADI, per tutti gli insegnamenti conferiti a ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 deve essere utilizzata la tipologia di copertura "compito didattico istituzionale" (codice 01).

² Con particolare riferimento ai Corsi di studio, le attività didattiche curriculari devono essere inserite nell'applicativo SIADI e vanno previste le seguenti condizioni:

- programmazione e formale attribuzione dell'incarico a un docente secondo le specifiche modalità e definizione del numero di cfu e ore;
- che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento;
- compilazione da parte del docente del registro on-line delle lezioni.

riportano la parola “Laboratorio” nella denominazione, ma anche quelle attività formative che si connotano con un preciso metodo didattico che unisca al trasferimento di conoscenze e saperi tra docente e studente anche lo svolgimento di una attività pratica sotto la guida di un docente all'interno di una struttura attrezzata. Nella delibera relativa alla programmazione didattica occorre quindi indicare per ciascuna attività formativa se si tratta di lezione, esercitazione, laboratorio, etc³.

3. Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare la didattica curriculare ovvero le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di esercitazioni, laboratori, seminari, lettori extra-curricolari, corsi di recupero e di allineamento. Tali tipologie di attività didattiche non prevedono il rilascio di CFU e pertanto non devono essere inserite nell'applicativo SIADI⁴.

NORME GENERALI SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

4. Il potenziale didattico teorico di Ateneo viene calcolato dall'amministrazione sulla base dell'aggregazione dei dati di ciascun Dipartimento. Il potenziale didattico teorico è ottenuto attraverso la seguente formula:

$$DID = (Y_p \times N_{prof} + Y_{pdf} \times N_{pdf} + Y_r \times N_{ric}) \times (1 + X)$$

dove: N_{prof} = numero di professori di Ateneo a tempo pieno; N_{pdf} = numero professori di Ateneo a tempo definito; N_{ric} = numero ricercatori di Ateneo a tempo pieno/definito; Y_p = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo per i professori a tempo pieno (120 ore); Y_{pdf} = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo per i professori a tempo definito (90 ore); Y_r = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo per i ricercatori (60 ore); X = percentuale di didattica assistita erogabile per affidamento o contratto (max 30%).

Ai fini del calcolo della quantità massima di didattica erogata dall'Ateneo vengono computate soltanto le ore di didattica svolte in corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico, al netto delle esclusioni già operate negli anni passati dal MIUR (attività di tirocinio, contratti di insegnamento e affidamenti esterni per i CdS delle Professioni sanitarie e di Scienze motorie).

Si ricorda che a seguito della pubblicazione del DM 987/2016, con conseguente soppressione del D.M. 47/2013 e s.m.i., il Ministero non utilizzerà più il parametro DID. Tale parametro sarà ancora utilizzato da ANVUR come elemento di qualità per la valutazione della didattica a livello di Ateneo.

5. Ciascun Dipartimento, in sede di delibera della programmazione didattica, stabilisce il rapporto tra ore e CFU per ciascuna tipologia di attività didattica curriculare e in modo uniforme per tutti i corsi di studio di cui è responsabile⁵. Per i Corsi di studio delle professioni

³ Il personale dei Dipartimenti e delle Facoltà addetto all'inserimento dei dati in SIADI dovrà quindi avere cura di inserire il “tipo attività” corrispondente a ciascuna attività formativa.

⁴ I docenti di ruolo (professori di I^a e II^a fascia, professori straordinari, ricercatori di ruolo e a tempo determinato) che svolgono attività didattica integrativa possono rendicontarla attraverso il diario on-line, ma non nel registro. Nel diario possono altresì essere rendicontate le attività curricolari per le quali non è stato organizzato un registro (ad esempio dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione). Al proposito si informa che sono in corso di estensione linee guida specifiche per la programmazione e la rendicontazione delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

⁵ Nella definizione del rapporto ore/CFU occorre attenersi a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo (art. 19, comma 5), ovvero:

- almeno 6 ore e non più di 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
- almeno 12 ore e non più di 24 ore dedicate a esercitazioni, seminari, laboratori, attività assistite equivalenti;

In deroga a tali indicazioni, può essere previsto un diverso numero di ore al fine di rispettare apposite disposizioni ministeriali

sanitarie l'uniformità del rapporto ore/cfu deve essere garantita a livello di classe di appartenenza indipendentemente dal Dipartimento cui sono associati i corsi. Il Dipartimento stabilisce inoltre per l'attività didattica curriculare, assegnata come compito istituzionale, un monte ore complessivo compreso tra 90 e non più di 120 ore per i professori di ruolo in regime di tempo pieno, e fra 80 e non più di 90 ore per i professori di ruolo in regime di tempo definito⁶; in presenza di particolari e documentate esigenze legate all'organizzazione didattica, alla specificità e alla diversità dei settori scientifico-disciplinari, al rapporto numerico docenti-studenti, il Dipartimento può ridurre il carico al di sotto di 90 ore (in regime di tempo pieno) ovvero al di sotto di 80 ore (in regime di tempo definito) di didattica frontale a singoli docenti o gruppi di docenti di prima e seconda fascia⁷.

6. Nel monte ore di didattica curriculare rientrano tutte le attività didattiche formalmente attribuite dalle strutture didattiche competenti, ed elencate al punto 2⁸.

7. In sede di programmazione didattica ciascun Dipartimento delibera l'assegnazione degli incarichi didattici ai propri docenti per i corsi di studio di cui il Dipartimento ha la responsabilità, nonché, previa concertazione fra le strutture, per i corsi rientranti nella responsabilità di altro Dipartimento che ne abbia fatto richiesta (che andrà formalmente menzionata nel verbale di programmazione didattica di quest'ultimo), acquisito il consenso dei docenti ove previsto.

8. Gli incarichi didattici svolti da docenti dell'Ateneo a qualsiasi titolo (compiti didattici istituzionali o affidamenti) e in qualsiasi corso di studio sono deliberati dal Dipartimento di afferenza del docente (acquisito, nei casi previsti, il consenso degli interessati), senza ricorrere in nessun caso all'emissione di un bando, che verrà riservato agli affidamenti a docenti di altri Atenei o, in subordine, ai contratti con soggetti esterni all'Università, ivi compresi PTA, CEL e Assegnisti di ricerca.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E COMPENSI

9. Per gli affidamenti retribuiti a professori ordinari e associati di ruolo e a ricercatori di ruolo dell'Ateneo potrà essere corrisposto un compenso orario non superiore a € 25 (lordo dipendente); il compenso è a carico del Dipartimento nel cui corso di studio l'insegnamento è effettivamente impartito.

Non potranno comunque essere corrisposti compensi per l'attività didattica a professori di prima e seconda fascia a tempo pieno che non abbiano svolto, come compiti didattici

e/o direttive comunitarie.

⁶ Si ricorda che i professori di ruolo in aspettativa, congedo (ad esclusione di aspettative/congedi per motivi di salute) nonché in anno sabbatico sono esonerati dall'attività didattica curriculare.

⁷ Si applica in proposito la Legge 230/2005, art. 1, comma 16. Nell'applicativo SIADI, per tutti gli insegnamenti conferiti a professori ordinari e associati fino al limite massimo di 120 ore per i professori di ruolo in regime di tempo pieno e di 90 ore per i professori di ruolo in regime di tempo definito, deve essere utilizzata come tipologia di copertura "compito didattico istituzionale" (codice 01).

Si precisa che anche nel caso in cui la somma delle ore degli insegnamenti sia superiore a 120 ore, entro un limite indicativo del 20%, si potranno comunque etichettare gli insegnamenti come compiti didattici istituzionali, previo accordo con il docente anche per evitare in SIADI la copertura spezzata di un singolo insegnamento.

⁸ Si precisa infine che quando un *visiting professor* svolge ore di lezione sulla base di un programma di Ateneo stabilito dagli Organi di governo, il responsabile dell'insegnamento in cui è inserito il predetto intervento è autorizzato ad esporre le ore di lezione impartite dal *visiting professor* in copresenza come sua didattica frontale ai fini del conteggio del monte ore complessivo di attività didattica curriculare assegnata a ciascun docente come compito didattico istituzionale (di cui al punto 5 delle Linee guida).

istituzionali, 120 ore di didattica curriculare e a docenti a tempo definito.

Nel caso di disponibilità di finanziamenti esterni (es. fondi regionali per il corso di laurea in infermieristica, ecc.), il compenso per l'affidamento potrà essere compreso tra € 50,00 ed € 100,00 per ora (lordo dipendente)⁹.

10. In caso di incarichi didattici curricolari, conferiti mediante affidamento gratuito a ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, verrà erogata una retribuzione incentivante commisurata al numero di ore effettivamente erogate. La retribuzione incentivante non è pertanto applicabile in caso di attribuzione di un affidamento retribuito, di cui al precedente punto 9, il cui compenso ricada sul budget didattica, su fondi interni o esterni di Dipartimento¹⁰. Tale retribuzione non può inoltre essere attribuita ai ricercatori a tempo definito. Una successiva delibera degli Organi di Governo ne definirà puntualmente ammontare, criteri, modalità di erogazione ed eventuali ulteriori incompatibilità. In ogni caso, essa verrà commisurata al valore complessivo dello stanziamento a bilancio in rapporto al numero di ore di didattica frontale erogata dai ricercatori a tempo indeterminato.

11. Per gli incarichi di insegnamento (anche relativi a singoli moduli) e di didattica integrativa conferiti mediante affidamento retribuito a docenti di ruolo di altro Ateneo o mediante contratto a soggetti esterni all'Università, verrà corrisposto un compenso orario compreso tra € 25,00 ed € 100,00 (lordo dipendente), con la raccomandazione di attenersi per quanto possibile a un compenso orario non superiore a € 50,00 (lordo dipendente); la corresponsione di compensi superiori a € 50,00 per ora dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera di Dipartimento. Si ricorda che, in base all'art. 23 della Legge 240/2010, i contratti e gli affidamenti esterni, anche nell'ambito delle convenzioni, possono essere rinnovati per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni. Pertanto i contratti e gli affidamenti stipulati per la prima volta nell'a.a. 2013/14 e rinnovati per i successivi 4 anni dovranno essere messi a bando.

A tal proposito si precisa che:

a) nel caso in cui rimangono invariate tutte le condizioni contrattuali (ore, CFU, nome insegnamento, importo) il Dipartimento deve comunicare la proposta di rinnovo al docente interessato e poi deliberare di averne acquisito il consenso, tenendo agli atti i relativi consensi;

b) nel caso in cui, per esigenze diverse, si rendessero necessarie modifiche alla denominazione dell'insegnamento, alle ore, ai CFU, all'importo del compenso, non è sufficiente l'acquisizione del semplice consenso al rinnovo come indicato al punto precedente, ma è necessario che il Dipartimento deliberi le modifiche confermando altresì che esse non modificano l'oggetto e i contenuti didattici del contratto. Il docente dovrà a sua volta dichiarare per iscritto di accettare le modifiche.

Si raccomanda di ricorrere a questa modalità solo ed esclusivamente in casi eccezionali e di effettiva urgenza, che dovranno essere adeguatamente motivati.

⁹ Con riferimento alla tipologia di Ente finanziatore da utilizzare in SIADI per affidamenti a professori e ricercatori e per contratti, si potranno presentare i seguenti casi:

1) se la retribuzione avviene attraverso i fondi stanziati dall'Ateneo per le esigenze didattiche – nello specifico, fondi per il conferimento di affidamenti e contratti di insegnamento e di didattica integrativa, fondi per la didattica delle lingue straniere – la tipologia da utilizzare è "Budget didattica di Dipartimento" (codice 012).

2) se la retribuzione avviene attraverso fondi interni al Dipartimento la tipologia da utilizzare è "Fondi interni Dipartimento" (codice 013).

3) se la retribuzione avviene attraverso particolari finanziamenti/fondi esterni con vincolo di destinazione, la tipologia di Ente finanziatore da utilizzare sarà quella specifica, ovvero "Fondi Scienze Infermieristiche" (codice 007), etc.

¹⁰ La retribuzione incentivante non va tenuta in considerazione ai fini della compilazione di SIADI; pertanto nel caso in cui ai ricercatori a tempo indeterminato venga corrisposto il compenso incentivante in SIADI dovrà essere inserito il tipo copertura "affidamento a ricercatori - gratuito" (codice 27).

c) in tutti i casi in cui si renda necessaria una modifica del SSD dell'insegnamento non si può procedere al rinnovo, ma occorre seguire le procedure ordinarie (bando o delibera Dipartimento e parere NUV).

12. A norma dell'art. 23, comma 1 della Legge 240/2010, tutti i contratti a titolo gratuito, ivi compresi quelli per le esigenze didattico-formative delle Scuole di specializzazione, e ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici o con strutture sanitarie, pubbliche e/o private, accreditate con il SSN/SSR, non potranno superare, nell'anno accademico 2018/19 (2017/2018 per le scuole di specializzazione di area medica), il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31/12/2017. Anche per questa tipologia di contratti si ricorda che possono essere rinnovati per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni.¹¹

13. Possono essere stipulati contratti (gratuiti e retribuiti) per incarichi di didattica curriculare ed integrativa con ex docenti di ruolo collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età previsti dalla normativa; viene, invece, esclusa la possibilità di conferire incarichi di didattica curriculare e di didattica integrativa (sia gratuiti che retribuiti) a ex docenti di ruolo cessati volontariamente dal servizio.

14. Al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo possono essere attribuiti incarichi di didattica curriculare e di didattica integrativa a titolo gratuito o oneroso secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010; tali incarichi didattici devono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro. Eventuali deroghe alle procedure di attribuzione e di svolgimento degli incarichi per particolari categorie di personale devono essere deliberate dagli Organi di Governo. Per quanto riguarda i compensi, le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei precedenti punti 11 e 12¹².

15. Come richiamato anche dalla delibera del Senato Accademico del 20/03/2017, il personale chiamato a ricoprire l'incarico di Direttore delle attività didattiche dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.l. 9 febbraio 2009 ed essere incaricato di almeno un insegnamento/modulo curriculare.

Si precisa che l'incarico di Direttore delle attività didattiche a personale interno all'Ateneo è attribuito dal Consiglio di Dipartimento responsabile del CdS su proposta del Consiglio didattico sulla base della valutazione comparativa dei curricula. Qualora non si riuscisse ad individuare un Direttore tra il personale universitario, si procede attraverso una procedura selettiva ai fini dell'attribuzione dell'incarico a personale esterno o appartenente ad Enti convenzionati con l'Ateneo.

In deroga alla disciplina generale di cui al precedente punto 14, al personale tecnico amministrativo a cui s'intende attribuire il ruolo di Direttore delle Attività Didattiche dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è possibile conferire incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere svolti durante l'orario di servizio entro il limite massimo di 64 ore o, in relazione a casi specifici da valutare singolarmente da parte del Consiglio di

¹¹ Il calcolo del 5% fatto dall'amministrazione sull'organico dell'Ateneo consente di attribuire i seguenti contratti gratuiti: 4 al Dipartimento di Studi umanistici; 3 ai Dipartimenti di Ingegneria Industriale e dell'informazione e Scienze Clinico-Chirurgiche diagnostiche e pediatriche; 2 ai Dipartimenti di Biologia e biotecnologie, Chimica, Fisica, Giurisprudenza, Ingegneria civile e architettura, Matematica, Medicina interna e terapia medica, Musicologia e beni culturali, Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense, Scienze del farmaco, Scienze del sistema nervoso e del comportamento, Scienze della terra e dell'ambiente, Scienze politiche e sociali, Medicina molecolare, Scienze economiche e aziendali.

¹² Per il PTA, compresi i tecnici laureati, devono essere utilizzate come tipologia di copertura "affidamento gratuito a PTA - Legge 240" (codice 19), "affidamento retribuito a PTA - Legge 240" (codice 20). Per i CEL deve essere utilizzata come tipologia di copertura "incarico lettore retribuito" (codice 25).

Dipartimento, 8 CFU. La procedura per l'assegnazione sarà quella ordinaria, ovvero delibera del Dipartimento e passaggio a NUV. Gli incarichi di insegnamento sono rinnovabili per 4 anni, per un periodo massimo complessivo di 5 anni.

Eventuali ulteriori incarichi didattici, a titolo gratuito o oneroso, dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di servizio, seguendo le normali procedure di attribuzione degli incarichi didattici previste per il personale tecnico amministrativo.

16. Gli incarichi di didattica integrativa attribuiti mediante contratto a titolo oneroso sono assegnati a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attraverso procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010. Qualora s'intendesse attribuire incarichi di didattica integrativa mediante contratto a titolo gratuito occorrerà seguire le procedure di cui all'art. 23, comma 1 della medesima Legge e tali contratti rientreranno nel computo del numero massimo di contratti gratuiti di cui al precedente punto 12.

Per l'assegnazione e la disciplina dei seminari, che costituiscono una forma particolare di didattica integrativa, si rimanda all'apposito Regolamento di Ateneo.

Si ricorda che tali attività seminariali, qualora prestate gratuitamente, non rientrano nel computo dei contratti gratuiti di cui ai punti 11 e 12.

Per seminario didattico s'intende una attività didattica integrativa, svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e una durata non superiore alle 12 ore. I seminari didattici sono mirati ad approfondire i contenuti dell'attività didattica cui si riferiscono e a stimolare la partecipazione e a sviluppare le capacità di comprensione ed elaborazione critica degli studenti.

17. All'assegnista di ricerca possono essere conferiti contratti per attività didattica curriculare ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010¹³.

Affinché l'incarico possa essere conferito, occorre che vengano soddisfatte le condizioni previste dal "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge n.240/2010", qui di seguito riassunte per comodità:

- l'assegnista deve aver conseguito il dottorato di ricerca;
- il candidato deve avere una esperienza di assegnista di almeno un anno;
- per gli assegnisti dell'Ateneo il Responsabile scientifico deve preventivamente autorizzare per iscritto (anche via email) l'assunzione dell'incarico;
- l'insegnamento deve essere ricompreso nell'offerta didattica di I e II livello dell'Ateneo (corsi laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico);
- il numero massimo di ore di didattica di cui l'assegnista può essere responsabile è pari a 36 ore per anno accademico;
- l'incarico può essere:
 - gratuito: in questo caso il contratto dovrà essere conferito ai sensi dell'art.23 comma 1 della Legge 240/2010 con parere da parte del Nucleo di Valutazione;
 - retribuito: in questo caso il contratto dovrà essere conferito ai sensi dell'art.23 comma 2 della Legge 240/2010, prevedendo quindi l'emanazione di un bando; la retribuzione oraria dovrà rispettare i parametri di cui al precedente punto 11 per gli affidamenti esterni e i contratti di insegnamento.

Per quanto riguarda i compensi, le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei precedenti punti 11 e 12.

¹³ Per l'inserimento in SIADI devono essere utilizzate come tipologia di copertura "incarico assegnista gratuito" (codice 22) e "incarico assegnista retribuito" (codice 23).

Si raccomanda che l'incarico didattico sia congruente con l'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

All'assegnista può altresì essere affidata, con delibera del Consiglio di Dipartimento, attività didattica integrativa di insegnamenti e moduli curriculari comunque entro il limite massimo di ore sopra indicato, previo il consenso dell'interessato. Per gli assegnisti dell'Ateneo è inoltre richiesta l'autorizzazione del responsabile scientifico di ricerca.

18. E' possibile conferire incarichi didattici curriculari a *visiting professors* cioè studiosi, stranieri o italiani, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, e esperti di alta qualificazione provenienti da organizzazioni e istituzioni internazionali. Il conferimento dell'incarico deve avvenire attraverso la stipula di un contratto ai sensi dell'art. 23 comma 1) della Legge 240/2010, previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione. Per quanto riguarda le possibilità di rinnovo e il numero massimo di contratti gratuiti valgono le disposizioni dei precedenti punti 11 e 12.

Il *visiting professor* dovrà svolgere un numero di ore di didattica curriculare comunque non inferiore a 12¹⁴.

Per le ulteriori indicazioni si rimanda alle eventuali specifiche delibere assunte dagli Organi di Governo.

19. Nel caso di insegnamenti rimasti vacanti, a seguito del collocamento del docente in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 7 della Legge 240/2010, per svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, oppure in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per la durata di almeno 12 mesi, è possibile ricorrere all'utilizzo dell'apposito fondo istituito dal Consiglio di Amministrazione per il conferimento di affidamenti/contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010¹⁵. Per la disponibilità e l'utilizzo del suddetto fondo si rimanda alle apposite delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.

¹⁴ Nell'applicativo SIADI, per gli incarichi di insegnamento a *visiting professors* dovranno essere utilizzati i seguenti tipi di copertura "contratto visiting professor – gratuito" (codice 29), "contratto visiting professor – retribuito" (codice 30).

¹⁵ In fase di compilazione di SIADI nell'inserimento della copertura si dovrà indicare nel campo "Ente finanziatore" l'etichetta "Fonti art. 7 Legge 240/2010" (codice 014).